

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di atto amministrativo n. 49/18**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 31 maggio 2018*

-----

ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE PER GLI IMPIANTI REALIZZATI IN  
ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PLURIENNALI REGIONALI ATTUATIVI  
DEL REGOLAMENTO CEE N. 2080/92 – MODIFICA TERMINE IMPEGNI

-----

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente della PF Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA Ancona, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## DELIBERA

- 1) di approvare la modifica alla deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 10 luglio 2001, n. 40 così come riportata nell'Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di applicare la suddetta procedura anche alle deliberazioni dell'Assemblea legislativa n. 160 del 22 febbraio 1994 e n. 164 del 28 ottobre 1997 e successive modificazioni.

## Allegato A

L'ultimo periodo del paragrafo 2) titolato: "Obblighi che decorrono dal sesto anno d'impianto sino all'utilizzo" dell'allegato alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 10 luglio 2001, n. 40 che recita: "L'utilizzo potrà essere effettuato ad un diametro inferiore rispetto a quello preventivato solo in presenza di una richiesta da parte dell'industria di trasformazione, con esclusione di assortimenti per paleria e legna da ardere" è sostituito dal seguente: "La durata del periodo di impegno, oltre il quale la superficie non è più sottoposta agli impegni di mantenimento, coltivazione ed utilizzo, indipendentemente da quanto previsto dai Piani di Coltura a suo tempo approvati è:

- a. durata illimitata per gli "imboschimenti naturaliformi" fermo restando che comunque, NON potranno essere oggetto di riconversione verso le colture agricole od altra trasformazione d'uso del suolo;
- b. durata di 25 anni dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo ex 2080;
- c. durata di 25 anni dalla data di fine lavori di impianto per gli impianti realizzati utilizzando piante micorizzate predisposte per la produzione di tartufi o per produzioni eduli.

Per gli impianti di arboricoltura da legno e per gli impianti di tartufaie il taglio finale (con l'eventuale rimozione delle ceppaie) può essere effettuato una volta terminato il periodo di impegno."